



Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping

A.C. 3301

Nota di verifica n. 424
15 marzo 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	3301
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002
Relatore per la Commissione di merito:	Olgiati
Gruppo:	M5S
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

DISPOSIZIONI DEL PROTOCOLLO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Il Protocollo prevede che le Parti riconoscano reciprocamente la competenza delle organizzazioni anti-doping sportive e delle organizzazioni anti-doping nazionali ad effettuare nel territorio nazionale, conformemente al diritto interno, controlli anti-doping sugli sportivi provenienti dagli altri Stati contraenti della Convenzione. È previsto che i risultati di tali controlli siano comunicati all'organizzazione anti-doping nazionale e alla federazione sportiva nazionale degli sportivi interessati, all'organizzazione anti-doping nazionale del Paese ospitante nonché alla federazione sportiva internazionale (articolo 1, par. 1). Si stabilisce che siano adottate le misure necessarie per l'esecuzione dei controlli, anche in aggiunta a misure già in essere sulla base di accordi bilaterali. Al fine di garantire il rispetto	La relazione tecnica afferma che l'applicazione del provvedimento in esame non implica maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il provvedimento, infatti, non prevede nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte dalle competenti Amministrazioni, né derivano maggiori spese o minori entrate a carico della finanza pubblica dalle disposizioni della Convenzione in oggetto.

delle norme internazionalmente riconosciute, le organizzazioni antidoping sportive e nazionali devono essere certificate conformemente alle norme di qualità ISO per controlli antidoping, riconosciuti dal Gruppo permanente di vigilanza, istituito ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione contro il doping di Strasburgo del 16 novembre 1989 (articolo 1, par. 2).

Si riconosce la competenza dell'Agenzia mondiale anti-doping, nonché delle ulteriori organizzazioni di controllo anti-doping operanti su mandato di quest'ultima ad effettuare, nel territorio nazionale delle Parti o altrove, controlli anti-doping sugli sportivi al di fuori delle competizioni (articolo 1, par. 3).

Nell'ambito del Gruppo permanente di valutazione (previsto dall'articolo 10 della Convenzione) viene costituita una squadra di valutazione che sorveglia l'applicazione e l'attuazione della Convenzione ed in particolare esamina il rapporto nazionale inoltrato dalla Parte interessata e procede, se necessario, a ispezioni sul posto. Sulla base delle verifiche effettuate, la squadra di valutazione elabora un rapporto che sarà esaminato dal Gruppo di valutazione. I rapporti sono pubblici, la Parte interessata può prendere posizione in merito alle conclusioni della squadra e tale presa di posizione è parte integrante del rapporto (articolo 2, par. 2). I rapporti nazionali e le ispezioni di valutazione hanno luogo secondo un programma approvato dal gruppo permanente di vigilanza (articolo 2, par. 3). Le modalità pratiche delle valutazioni, ispezioni e vigilanza sono stabilite da un regolamento approvato dal gruppo permanente di vigilanza (articolo 2, par. 4).

Non sono ammesse riserve alle disposizioni del Protocollo in esame (articolo 3), mentre gli articoli da 4 a 9 contengono disposizioni finali in materia di entrata in vigore, adesione, applicazione territoriale, denuncia e notifiche.

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Articolo 3: dispone che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	La relazione tecnica non commenta specificamente la norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame è volto ad autorizzare la ratifica del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a

Varsavia il 12 settembre 2002. Il protocollo prevede in particolare il riconoscimento delle Parti della competenza delle organizzazioni anti-doping sportive e delle organizzazioni anti-doping nazionali ad effettuare nel territorio nazionale controlli anti-doping sugli sportivi provenienti dagli altri Stati contraenti della Convenzione, nonché la competenza dell'Agenzia mondiale anti-doping, come delle ulteriori organizzazioni di controllo anti-doping operanti su mandato di quest'ultima, ad effettuare, nel territorio nazionale delle Parti o altrove, controlli anti-doping sugli sportivi al di fuori delle competizioni. Inoltre, nell'ambito del Gruppo permanente di valutazione si prevede la costituzione di una squadra di valutazione che sorveglia l'applicazione e l'attuazione della Convenzione. Si tratta in sintesi di una normativa specificativa di quanto già previsto a legislazione vigente (Convenzione di Strasburgo ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522).

In tal senso, infatti, nel Protocollo si richiamano alcune disposizioni della Convenzione di Strasburgo: l'articolo 3, par. 2, sulla vigilanza delle parti sull'applicazione pratica di detta Convenzione; l'articolo 4, par. 3, lett. d), sull'incoraggiamento delle Parti per la conclusione, da parte delle organizzazioni sportive, di accordi che autorizzano squadre di controllo anti-doping debitamente abilitate, a sottoporre i loro membri a prove in altri Paesi; l'articolo 7, par. 3, lett b), sull'incoraggiamento delle Parti a stipulare con le organizzazioni sportive di altri Paesi, accordi che consentano di sottoporre uno sportivo che si addestra in uno di questi Paesi a prove effettuate da una squadra di controllo anti-doping debitamente autorizzata di detto Paese.

Al riguardo, non si formulano quindi osservazioni tenuto conto della clausola di invarianza di cui all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, del fatto che il Protocollo ha carattere attuativo della disciplina antidoping già prevista dalla Convenzione di Strasburgo ratificata ai sensi della legge n. 522 del 1995 e sulla base di quanto evidenziato dalla relazione tecnica secondo la quale il Protocollo non prevede nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte dalle competenti Amministrazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.